

Atto di citazione

1/4

Giudice di Pace di Roma

Via Bella 16, Roma

ATTORE

Sig.
Lucio Sergio
Catilina

Rappresentato
e difeso da

Avv.
Marco Tullio
Cicerone

C.F. CATY5658FTUOO
Nato il 01.01.1900 a Roma
Residente in via Catello 15,
Roma

ALLEGATO
-
Procura



AVVOCATO



C.F. CCTYG6768678



06 36 5768



avv.cicero@gmail.com



studio in Roma
Via Tabularium 15



cicero@ordineroma.com

Cita per

L'UDIENZA

del

27/03/2022

CONVENUTA

Agenzia
Bono Travel

in persona del legale
rappresentante p.t

P.IVA 0000000564684
sede in via del Clivio
Argentari 15, Roma

RELATA

io sottoscritto UG addetto
al tribunale di Roma ho
notificato per conto
dell'**avv. Cicerone** copia
del presente atto alla
Bono Travel in persona
del legale rappresentante
p.t

a seguito di

INADEMPIMENTO



DANNO

RISARCIMENTO

Contratto
turistico

- Economico



50 % costi
sostenuti

- "Vacanza
Rovinata"




€ 1000 o somma
decisa
dal giudice

CONTRIBUTO

Valore della lite: da € 1100,01 a € 5200,00 > Contributo unificato pari a: € 98,00

Premessa

L Fatto



LEGGE

**artt. 36-38
Codice del Turismo**

> Conformità delle prestazioni alla proposta contrattuale visionata dal consumatore ed in base alla quale ha effettuato la scelta

**art. 46
Codice del Turismo**

> Se uno dei servizi manca o tutto o in parte o se viene eseguito diversamente rispetto a quanto previsto nell'offerta/contratto, ne risponde l'organizzatore anche se la responsabilità è da attribuirsi ad uno dei soggetti prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto.

GIURISPRUDENZA

**Cassazione civile,
sez. III, 11/12/2012
n° 22619**

> Sia il venditore che l'organizzatore di viaggi turistici "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore

DIRITTO EUROPEO

*recepito nella
normativa nazionale*

**Cassazione civile
sez. III, 06/07/2018
n.17724**

> Il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti

Citazione



Bono Travel
*nella persona del
legale rapp.te p.t.,*



27/03/2022




Giudice di Pace di Roma
via Bella 16, Roma

INVITO

a costituirsi nei modi e termini
di cui all'art.166 c.p.c

AVVERTIMENTO

che la costituzione oltre i suddetti termini implica
le decadenze di cui agli artt 38 e 167 c.p.c.e che
non costituendosi si procederà in sua contumacia



acquisto pacchetto turistico
servizi pagati in loco

disagio, stress, impossibilità di godere pienamente della vacanza tanto desiderata

Richieste istruttorie



PROVA PER TESTI

riserva sui soggetti

1 CAPITOLO

Vero che sin dall'arrivo nel residence Invictus in Oplonti il 10.08.19, la struttura e l'alloggio assegnato al sig. Catilina si presentavano con camere sporche, arredi vecchi ed inutilizzabili, presenza di insetti, bagni in scarse condizioni igieniche, struttura sporca e fatiscente, con servizio spiaggia inesistente ed attrezzature rotte ed inutilizzabili;

2 CAPITOLO

vero che nel corso del soggiorno nel residence Invictus dal 10.08.19 al 24.09.19 il sig. Catilina si rivolgeva più volte verbalmente, alla direzione del residence per farsi assegnare un alloggio conforme a quanto pattuito, senza avere alcun riscontro; alla sua famiglia un pieno godimento delle vacanze estive;

3 CAPITOLO

Vero che, oltre ad avere il sig. Catilina pagato una cifra sproporzionata rispetto alla qualità dei servizi goduti, le circostanze sopra descritte sono state, per tutto il periodo di permanenza all'interno di detto residence, fonte di disagio e stress ed hanno impedito al sig. Catilina e alla sua famiglia un pieno godimento delle vacanze estive;

riserva su ulteriori richieste istruttorie a seguito del comportamento processuale di controparte.